



Coordinamento Interprovinciale della Campania
Segreteria Provinciale di Napoli



Ordine Assistenti Sociali della
Regione Campania

Prot. CIP n. 53
Pomigliano d'Arco, 28/10/09

Prot. n. 3207
Napoli, 28/10/09

Al Sig. Commissario dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania

Sede

Oggetto: Proposta per l'istituzione delle Unità Operative di Servizio Sociale Professionale nelle aziende sanitarie e sociali territoriali

Premesso che l'assetto istituzionale attraverso il quale la Regione e gli Enti locali hanno organizzato la funzione di governo del sistema pubblico di welfare regionale e locale si consolida attorno a due direttrici, il ruolo della Regione nel governo del Servizio sanitario ed il ruolo degli Enti locali nel governo dei servizi sociali, esercitati entrambi in una logica di collaborazione e integrazione. Piano sociale e sanitario sviluppano infatti l'integrazione a livello della programmazione e della valutazione, dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari, definendo ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti.

La Regione Campania, con la legge reg.11/07, ha indicato quali diritti individuali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza così come definiti dalla legislazione statale vigente. A tal fine essa assicura in ogni ambito territoriale l'attivazione del Servizio Sociale Professionale per consulenza e presa in carico al singolo ed ai nuclei familiari, gestiti da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84.

Tale legge riconosce, promuove e sostiene inoltre l'integrazione sociosanitaria, quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi dei cittadini, che coinvolgono sia problemi di salute che di tutela sociale, garantendo l'uniformità su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di assistenza. L'integrazione socio-sanitaria prevede azioni unitarie, coordinate e condivise valorizzando e potenziando i consultori familiari a livello di ambito territoriale tra i comuni singoli e associati in ambiti territoriali ed i distretti sanitari dell'ASL sotto il profilo istituzionale, gestionale, professionale e finanziario.

Il Piano sociale regionale, individua altresì, il Servizio Sociale Professionale come il luogo dell'accoglienza del cittadino, delle sue problematiche complesse e non. Il Servizio Sociale Professionale è, infatti, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini, agisce per la prevenzione e la presa in carico, con interventi immediati in tutte le situazioni di disagio, emarginazione ed esclusione

sociale. È, di fatti, al Servizio Sociale Professionale che spetta la presa in carico dell'utente e la responsabilità del progetto individualizzato sul singolo caso. L'assistente sociale, quale *casemanager*, è conseguentemente la figura professionale in grado di assumersi anche la responsabilità istituzionale del progetto individualizzato, da realizzare insieme all'utente, alla sua famiglia e altri servizi o enti se coinvolti.

I professionisti del Servizio Sociale, in stretta integrazione operativa e organizzativa con i servizi di Segretariato Sociale, garantiscono infine l'accesso al sistema integrato dei servizi sociali, la presa in carico degli utenti, la presenza nelle Unità di Valutazione Integrata (UVI), l'elaborazione del progetto individualizzato, la valutazione del percorso, le scelte di dimissione sono, infatti, attività poste nella responsabilità di figure professionali istituzionali che hanno il governo sia della qualità del processo sia della sostenibilità dei costi.

A supporto di quanto premesso si segnalano:

- **La Delibera Reg.le n. 1364 del 30 marzo 2001** - Principi e criteri direttivi ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, per l'adozione da parte delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie locali dell'atto aziendale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda stessa.

Al punto delle linee guida Servizi Sociali già prevedeva:

“omissis.....”

Ferma restando la responsabilità complessiva del Direttore di Distretto, si rende, pertanto, necessario che nelle Aziende Sanitarie Locali il Direttore Generale individui, un coordinatore dei servizi sociali per la direzione di tali attività e/o servizi, nominandolo, con provvedimento motivato.”

- **La Legge n. 27 del 3/2/06 (G.U. n. 29 del 4/2/2006)** all'Art. 1-*octies*. Servizio sociale professionale

“All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonche' con un appartenente al servizio sociale professionale».”

- **Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnico ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale -Quadriennio Normativo 2006-2009 e Biennio Economico 2006-2007., all'Art. 9 - Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004**

1. “In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell'art. 24, comma 20, del CCNL 3 novembre 2005, l'incarico di cui all'articolo precedente può essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato nell'art. 7 della legge 251 del 2000, come integrato dall'art. 1-*octies* del D.L. 250/2005, convertito dalla legge 27 del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale.

2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per il quale non è ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori, di cui all'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fino all'emanazione della predetta disciplina.

3. Il presente articolo sostituisce l'art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per il personale appartenente al profilo di assistente sociale.

- **La Legge 23 marzo 1993, n. 84** (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE E ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE)

Articolo 1 **Professione di assistente sociale**

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
 2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
 3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
 4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.
- Il **DPR 328/2001** con gli artt. 20-24 ha disciplinato la divisione dell'albo professionale istituendone la sezione A e la sezione B, con relativi profili ed accessi.

In particolare si richiama l'**Art.21** (*Attività professionali*)

1) Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:

- a. elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - b. pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - c. direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
 - d. analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
- (...)

Secondo quanto sopra esposto e previsto dunque dalla normativa vigente nazionale e regionale P.O. S. SUNAS (Sindacato Unitario Nazionale Assistenti Sociali) - Coordinamento interprovinciale Campania e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania, fanno presente che hanno congiuntamente sostenuto la proposta di legge regionale "Istituzione e disciplina della dirigenza del Servizio Sociale Professionale presso le Aziende Sanitarie Locali, nelle aziende Ospedaliere e Universitarie" iscritta al ruolo generale n. 156 del 19/4/2006.

Gli scriventi pertanto chiedono a Codesto Spett.le Assessorato alla Sanità


1. Di prevedere, nelle linee guida regionali dell'atto aziendale, concernente l'organizzazione ed

il funzionamento dell'Azienda Sanitaria Locale e delle Aziende Ospedaliere e Universitarie, le Unità Operative di Servizio Sociale Professionale, anche dipartimentali, nonché di prevedere analoga sistematizzazione delle strutture territoriali degli enti locali come regolamentate ai sensi della L.328/2000.


2. Di dare mandato ai Direttori Generali o ai Commissari di prevedere nel singolo atto aziendale di conferire l'incarico di dirigente di Servizio Sociale Professionale esclusivamente al personale iscritto nella Sez. A dell'Albo professionale (Assistente Sociale Specialista).
3. Di stabilire inoltre che il suddetto incarico vada conferito in via prioritaria al personale interno con esperienza professionale non inferiore ad otto anni di servizio di ruolo a tempo indeterminato, maturati complessivamente:
 - a) nella categoria D, nella funzione di Collaboratore professionale Assistente Sociale: in possesso di laurea quadriennale sperimentale, equiparata cl.57/S (oggi cl. LM 87), o laurea specialistica cl.57/S (oggi cl. LM 87);
 - b) nella categoria Ds, nella funzione di Collaboratore professionale Assistente Sociale Esperto: in possesso di laurea quadriennale sperimentale, equiparata cl.57/S (oggi cl. LM 87), o laurea specialistica cl.57/S (oggi cl. LM 87);e che sia preferibilmente già titolare di incarichi di responsabilità, attribuiti dall'Azienda con atti formali.
- 4) Di stabilire che in via subordinata il predetto incarico venga conferito, mediante avviso di selezione pubblica, a personale anche esterno appartenente allo stesso profilo professionale con eguali requisiti accademici ed esperienza decennale maturata presso la P.A..

Disponibili ad un confronto anche tecnico sulle tematiche e richieste rappresentate, si resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti.

Coordinamento Interprovinciale SUNAS
della Campania
Il Coordinatore

A.S. Gilda Panico


Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Campania
Il Presidente

dott.ssa Gerarda Molinaro


Recapiti:

SUNAS

A.S. Gilda Panico
cell.360517770 – 3349379778

Ordine degli Assistenti Sociali

dott.ssa Gerarda Molinaro
cell. 3476240450 – 081/5528899